

– Scheda di sintesi –

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Istituzione	Ministero Sviluppo Economico
Riferimento	Legge di bilancio 2021 nr. 178 del 30/12/2020 commi da 1051 a 1063 e 165
Finalità	Incentivare gli investimenti in beni strumentali.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

Beni di cui strumentali alla Tabella A, Finanziaria 2017

Ossia beni materiali nuovi "Industria 4.0" quali, in precedenza, era riconosciuto l'iperammortamento. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Importo investimento	Credito d'imposta (periodo – contributo)	
	Periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Ossia beni immateriali (software) nuovi "Industria 4.0". Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Credito d'imposta
Periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Contributo del 20% limite massimo costi ammissibili " complessivi " € 1.000.000

Non essendo prevista una suddivisione dell'arco temporale di effettuazione degli investimenti, l'operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari "complessivamente" a € 1.000.000.



Altri beni

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi "generici"**, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il super ammortamento). Rispetto il 2020 ora il credito spetta anche per gli investimenti immateriali

L'agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Credito d'imposta	
Periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Contributo del 10% del 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	Contributo del 6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

Il costo del bene è individuato comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (entratel/fisconline), in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

- **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione** per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%).

- **dall'anno di entrata in funzione** dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020-31/12/2021 da parte dei **soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito**

d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi);

Non sono applicati limiti di compensazione e non opera la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per



imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Caratteristiche

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** di cui alle predette **Tabelle A e B** è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- **la predisposizione di una perizia asseverata** (oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020"

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso oppure destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi. È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.



Esclusioni

-Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n.267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

-Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;

-Imprese che non rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

-veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR (autovetture/motocicli);

-beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

-fabbricati e costruzioni;

-beni ricompresi inerenti seguenti specie: Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali, Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale, Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali, Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori e Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari.

Aggiornamento 08/01/2021

